



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CANNIZZARO-GALATTI"

Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel. 090/716398 - Fax 0906415456

Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838

e-mail: meic86600p@istruzione.it



Circ. n. 003/DS

Messina, lì 06 settembre 2017

A tutto il personale scolastico (Docente e ATA)

All' Albo

Oggetto: **Somministrazione di farmaci a scuola da parte del personale interno**

La presente circolare intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui gli alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico.

Con la nota n. 2312 del 25.11.2005 il Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute, ha emanato le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica". Il testo fissa alcuni punti chiave importanti: "la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle A.S.P.; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto". Ed inoltre (art. 4) "la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)".

Nelle more di cui sopra, i farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico.

Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche

Tale somministrazione richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali:

1. Richiesta formale da parte della famiglia a fronte di un certificato medico attestante lo stato di malattia aggiunto al modulo di autorizzazione, sottoscritto dal soggetto esercitante la responsabilità genitoriale, contenente in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:
 - a. Nome e cognome dell'alunno;
 - b. Nome commerciale del farmaco;
 - c. Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
 - d. Dose da somministrare;
 - e. Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
 - f. Durata della terapia.
2. Verifica del Dirigente Scolastico della struttura e degli operatori in servizio nel plesso;
3. Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Il farmaco prescritto dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.

Terapie farmacologiche brevi

Resta invariata l'assoluta necessità della somministrazione durante l'orario scolastico e la richiesta/autorizzazione da parte della famiglia.

Il coordinatore di plesso raccoglierà la richiesta/autorizzazione della famiglia comunicandola poi al personale scolastico incaricato della somministrazione dei farmaci, dopo la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. Si precisa che non sono ammesse deroghe alle procedure indicate.

La gestione dell'emergenza

Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal prestare il normale soccorso ed è obbligatorio, comunque, fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale attraverso il 118 (avvertendo contemporaneamente la famiglia), altrimenti potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso (art. 593 del Codice penale).

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co.2 D.Lgs 39/93)